

Legge regionale 09 febbraio 2023 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Capo I

Finalità

Art. 1

(Finalità e principi)

- 1.** La Regione, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, promuove l'uso razionale dell'energia e la più ampia diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché il contenimento dei consumi energetici.
- 2.** In linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale, perseguendo il principio dello sviluppo sostenibile, la Regione favorisce la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto del patrimonio storico, architettonico e culturale.
- 3.** Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta misure di sostegno ai cittadini volte anche a fronteggiare l'eccezionale aumento dei costi dell'energia derivanti dall'attuale contesto di crisi internazionale.